

**OFFICIALI ALLA DOGANA DI MAR.** — Ordinati sotto il dogado di Tommaso Moenigo, veggiavano a tutte le mercanzie provenienti dal mare, nè lasciavano uscire dalla dogana se non avevano pagati i dazii stabiliti.

**GOVERNATORI ED ESATTORI DELL' ENTRADE PUBBLICHE.** — I dieci savi sopra le decime (de' quali già dicemmo), fatti che aveano i conti censuari delle imposizioni dirette sopra i fondi *allibrati a fuochi veneti*, venivano pagate alla cassa di questa magistratura, alla quale apparteneva ancora l'amministrazione e l'esazione di alcuni dazii particolari.

**REVISORI E REGOLATORI DELL' ENTRADE PUBBLICHE.** — Sopraintendevano in generale alle pubbliche entrate, perchè si conservassero ed esattamente si pagassero, e fossero bene dirette e regolate. In questo proposito potevano farsi rendere conto dai magistrati di tutti gli uffizii dello Stato del modo con cui amministravano le entrate, e correggevano gli abusi, e provvedevano all'ordine, e d'ogni cosa consigliavano ed informavano il senato.

**DEPUTATI ALL'ESAZIONE DEL DANARO PUBBLICO E PRESIDENTI ALLE VENDITE.** — Era mansione di codesta magistratura il veggiare sopra gli oggetti straordinarii di pubblica economia, il vendere alcune cariche del ministero giusta la tariffa delle *redecime* stabilite dai provveditori sopra danaro, quando lo Stato abbisognava; avea il diritto d'esazione sopra le tasse stesse, e contro i morosi procedeva con la forza, dopo di avere inteso le informazioni proposte dai magistrati che aveano di ciò incarico particolare.

**OFFICIALI ALLA MESSETARIA.** — I nostri antichi davano il titolo di *messeti* o *misseti* ai sensali o mezzani di contratti, perchè si mandavano più volte dal compratore al venditore, prima che si conchiusse il contratto. Da ciò venne questo officio chiamato *messetaria*. Avea questo magistrato, nel decimo terzo secolo, la giurisdizione di prescrivere il dazio, per conto della signoria, sopra i contratti fatti in Venezia e nello Stato di vendita e compra di stabili e di fondi; il che era il tre per cento sopra i beni della città ed il due per cento sopra quelli di terraferma. Le tasse prescritte o sopra alcune carte notarili, in virtù delle quali la proprietà di un fondo d'uno veniva ad altro trasportata, o sopra le sentenze d'alcuni magistrati, e sopra altri atti legali, servivano, mediante questi uffiziali, a pagare i pubblici sensali, ed a mantenere i maestri di grammatica italiana nelle scuole normali. Per il che vennero questi dazi divisi, e l'uno chiamossi *dazio messetaria*, l'altro *dazio grammatici*. Nel 1777 il magistrato alli deputati ed aggiunti alla provvision del danaro, fecero il capitolare della *messetaria*, in cui si manifestano i diritti di questa magistratura.

**DEPUTATI ALLE MINIERE.** — Alle miniere dello Stato veneto attendeva il consiglio dei dieci fino da remotissimi tempi col mezzo di un vicario generale che le affittava ai privati e ne dava investiture. Introdotti nel correre de'secoli vari abusi, si creò, nel 1665, dal corpo dei dieci, i tre *deputati sopra le miniere*, e si destinò alla deputazione un segretario. Nelle controversie per giudice in appellatione si stabilì un collegio estratto dal doge di sette giudici. Fu utilissima allo Stato l'istituzione di questo magistrato, poichè ordinò con ottimo metodo e disciplina questa materia tanto importante al pubblico erario. Si contavano nello Stato 530 miniere, se dobbiamo credere agli scrittori veneti.